



**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1
E LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSISI PER
L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI
PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE
ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addì 25 AGO 2015 nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via
Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991
n.266 ed in tre originali.

TRA

La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro
tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16
marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL
Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

**LA CONFRATERNITA di MISERICORDIA DI ASSISI con sede in
ASSISI, P.zza Figli di Cambio 8/A** (di seguito denominata
MISERICORDIA) cod. fiscale 80055220547 rappresentata dal Sig.
Maurizio Biagioni nato ad Assisi il 7 febbraio 1957 che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse della predetta Misericordia.

PREMESSO CHE

LA FRATERNITA DI ASSISI con sede in ASSISI costituita con atto
in data 9/9/2003 del notaio Mario Biavati di Bastia Umbra, rep. N.

6577, raccolta numero 3459, registrato a Perugia il 26/9/2003, è associazione di volontariato iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 2267 del 24/3/2004 per lo svolgimento di attività di pronto soccorso, trasporto di malati e feriti a mezzo di ambulanza, interventi in caso di pubblica calamità, anche di intesa con pubbliche autorità.

Ai sensi dello Statuto la Misericordia esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza (art. 5). La Misericordia può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della UsI nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
 - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
 - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della USL Umbria 1 o Aziende Ospedaliere della regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;



- d) di ricoverati dimessi da ospedali della USL Umbria 1 in particolari condizioni ;
 - e) di dializzati cronici;
 - f) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della USL Umbria 1 ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - g) per ricoveri di urgenza
 - h) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla MISERICORDIA in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 24, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la MISERICORDIA possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 12. L'ampliamento dell'offerta MISERICORDIA in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la MISERICORDIA si impegna a rispettare il Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non



possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della MISERICORDIA.

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della Misericordia sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della Misericordia dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso e quindi nel periodo di attesa il paziente rimane in carico al vettore.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla MISERICORDIA, redatta da parte del competente responsabile della U.s.I. e con le modalità indicate nel Disciplinare di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.

8) La MISERICORDIA fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Misericordia dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

a) ambulanza per il trasporto sanitario e pulmino equipaggiato: - 1 autista e 1 barelliere con specifico addestramento nella attività di primo soccorso

b) autovetture per trasporto di sangue o altri materiali biologici: 1 autista

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei servizi.

9) Per ciascun mezzo di cui all'art. 8 la MISERICORDIA, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della MISERICORDIA ed i relativi massimali assicurati.

La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla MISERICORDIA ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della MISERICORDIA, la quale terrà indenne la U.S.L. da

ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della MISERICORDIA.

10) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la MISERICORDIA si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale di cui all'art. 4.

11) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla MISERICORDIA o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.

12) Per la copertura delle spese di trasporto relative ai punti a), b), c), d), f), g), h), di cui all'art. 2 della convenzione, la U.s.l riconoscerà alla MISERICORDIA la somma su base annua (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di **euro 34.000,00** a titolo esclusivo di rimborso spese. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza su base annua dei mezzi MISERICORDIA pari a **km 50.000 (€ 0,68/Km)**.

Il prezzo del rimborso kilometrico potrà essere soggetto a rivalutazione trimestrale.

13) Per quanto riguarda il trasporto di cui al punto e) della convenzione (trasporto dializzati), la U.S.L. riconosce alla MISERICORDIA **€ 45,00** a seduta, comprensiva di A. R. per ciascun dializzato barellato o non trasportabile con i comuni mezzi di

trasporto. Nel caso di viaggio multiplo viene riconosciuto il rimborso di € 29,70 cadauno a seduta dialitica, comprensivo di andata e ritorno.

- 14) La U.S.L., inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione (alcune lezioni teorico pratiche e BLSD) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.
- 15) Annualmente la Misericordia produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione
- 16) I pagamenti a favore della MISERICORDIA saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Presidente, agli atti della U.S.L, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione. Il Presidente si obbliga a comunicare alla Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ogni modifica dell'autocertificazione presentata.
- 17) La MISERICORDIA produrrà alla Centrale Operativa Trasporti entro il 5 di ogni mese il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle fatture dovuto al superamento del limite temporale previsto per la consegna del riepilogo, verrà attribuito al vettore ritardatario. In particolare:
 - I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
 - Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:

- Ospedale (Dimissioni ospedaliere);
- Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue;
 - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
 - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
 - Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della MISERICORDIA all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.



- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.
- 18) La MISERICORDIA si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.
- 19) Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la MISERICORDIA si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con la U.S.L.
- 20) Alla MISERICORDIA sono forniti, di volta in volta, i nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la MISERICORDIA, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:
- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;

- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
- h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.



- 21) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 22) La presente convenzione ha effetto dal **1/8/2015** fino al **31/5/2016**, con ratifica delle prestazioni svolte dal 1/8/2015 alla data di stipula. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90.
- 23) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile (art. 1678 e segg.)
- 24) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:
- Tutto l'ambito territoriale **ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA.**
- Parco automezzi: - Ambulanze tipo A n° 3
- Ambulanze tipo B n° 2
- Mezzo trasporto organi e sangue più trasporto disabili in carrozzina n° 1
- Mezzo attrezzato trasporto disabili in carrozzina n° 1
- Autovettura servizio socio sanitario n. 3 (di cui 1 4x4)
- 25) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 26) Ai fini fiscali si dichiara che il valore iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione per il periodo di validità

della stessa (dal 1/8/2015 al 31/5/2016) è pari ad € 28.334,00 più € 67.000,00 per i trasporti dei dializzati e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266.

27) La MISERICORDIA si impegna ad osservare quanto previsto dall'art. 6 della DGRU n. 207 del 2/3/2015 "Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012", salvo ulteriori e diverse determinazioni che dovessero intervenire da parte della Regione Umbria.

28) La presente convenzione consta di n. 12 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 7 nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la US.L. Umbria n. 1, uno per la Misericordia ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la USL Umbria n. 1

il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Legato

Per la MISERICORDIA

Il Governatore

Sig. Maurizio Biagioni

La MISERICORDIA dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto agli artt. 17, 20 e 23

per la MISERICORDIA

La MISERICORDIA, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della l. 266/91, che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.

Maurizio Ruffini per la MISERICORDIA